



CITTA' di FABRIANO

Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili

INDICE

- **Art. 1** istituzione del registro delle unioni civili
- **Art. 2** ambito di applicazione
- **Art. 3** attività di sostegno delle unioni civili
- **Art. 4** iscrizione nel registro
- **Art. 5** cancellazione dal registro
- **Art. 6** rilascio di attestato di unione civile
- **Art. 7** entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili

1. Il Comune di Fabriano , nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, promuovendone il pubblico rispetto, tutelandone i diritti nel riconoscimento dei principi di solidarietà, libertà, giustizia ed uguaglianza

2 .E' istituito il Registro delle Unioni Civili presso il Comune di Fabriano . Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 2 -Ambito di applicazione

1.La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa; essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 3 –Attività di sostegno delle unioni civili

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune tutela e sostiene le Unioni Civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale , culturale ed economico del territorio.

2. Il Comune di Fabriano estende alle coppie unite civilmente i benefici riconosciuti alle coppie coniugate da disposizioni comunali per quanto compatibili con la normativa nazionale e regionale in materia , in particolare con riferimento alle seguenti aree tematiche:

- a) casa
- b) sanità e servizi sociali
- c) politiche a favore di giovani, genitori ed anziani
- d) sport e tempo libero
- e) formazione e scuola
- f) partecipazione
- g) trasporti

Articolo 4 - Iscrizione nel registro

1. Possono chiedere di essere iscritte nel registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate tra loro da vincoli affettivi residenti e coabitanti nel Comune di Fabriano .

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata in forma scritta al Comune congiuntamente dagli interessati, previa autocertificazione del possesso dei requisiti. Il modulo per l'autocertificazione è reso disponibile nel sito web del Comune di Fabriano

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta :

- dalle persone coniugate fino al momento della annotazione della separazione personale a margine dell'atto di matrimonio ;
- dalle persone legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e curatela.

4. All'interno del Comune di Fabriano chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui è iscritto", anche ai fini della possibilità di assistenza.

5. L'ufficio competente alla tenuta del Registro delle Unioni Civili del Comune di Fabriano è l'ufficio "Servizi Demografici" il quale forma, archivia, conserva ed aggiorna tutti gli atti relativi, provvede alla sua regolare tenuta, curandone le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni secondo le norme stabilite dal presente regolamento nonché effettuando controlli sulla veridicità delle autocertificazioni

Articolo 5 - Cancellazione dal Registro

1. Ciascuno degli iscritti nel registro delle Unioni Civili può chiedere in ogni momento all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.

Nel caso di richiesta di cancellazione avanzata da una sola parte, l'ufficio anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato

2. L'Ufficio Anagrafe provvede d'ufficio alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:

a) viene meno la situazione di coabitazione;

b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Fabriano;

c) decesso di una delle parti nel qual caso sono fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza abbia attribuito alla coppia unita civilmente dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite

3 La cancellazione dal registro delle Unioni Civili comporta la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione, fatta eccezione per quanto al comma 2 lett.c)

Articolo 6 - Rilascio di attestato di unione civile

1. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe, previa verifica della effettiva residenza e convivenza, rilascia attestato di iscrizione nel registro delle unioni civili.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione